

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA STATUTO

Art. 1

(Costituzione, denominazione, sede, durata)

E' costituito tra proprietari di beni agro-silvo-pastorali, pubblici e privati, singoli o associati, ed ogni altra impresa o ente o soggetto avente finalità connesse od affini con la gestione delle risorse ambientali, ai sensi degli artt. 139 e 155 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, e dell'art. 10 della L. 27.12.1977, n° 984, e del Piano Forestale Nazionale un Consorzio volontario misto, denominato:

“Consorzio Forestale Alta Valtellina”

con sede in Bormio (Provincia di Sondrio), via Roma, 1 presso la Comunità Montana Alta Valtellina, ove verrà pure istituito l'apposito Ufficio destinato a svolgere l'attività del Consorzio con i terzi ai sensi dell'art. 2612 Codice Civile.

La Commissione Amministratrice del Consorzio potrà trasferire la sede di tale Ufficio nell'ambito del territorio comunitario, senza necessità di preventiva deliberazione dell'Assemblea consorziale, provvedendo alla iscrizione della relativa modificazione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2612, u.c. Cod. Civ.; con deliberazione della stessa Commissione Amministratrice potranno altresì essere istituite anche altrove, e soppresse, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

La durata del Consorzio è stabilita per un periodo di cinquanta anni dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata, salvo anticipato scioglimento del Consorzio stesso deliberato dall'Assemblea consorziale.

Art. 2

(Oggetto)

Il Consorzio ha per scopo la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei soci, delle risorse naturali ed ambientali, dei parchi e delle aree protette di cui alla legge 06.12.1991 n° 394, la promozione di azioni di salvaguardia, di tutela, di gestione e di valorizzazione delle risorse delle aree montane e marginali.

Per la realizzazione di tale scopo, verrà istituito un apposito Ufficio adibito allo svolgimento dell'attività esterna del Consorzio, ai sensi dell'art. 2612 Codice Civile, ed il Consorzio medesimo potrà partecipare ad altri consorzi, società consortili anche cooperative o miste, società, enti, imprese, organismi interconsortili ed associazioni in genere, operanti nella provincia di Sondrio e nelle province limitrofe, ed aventi scopi analoghi, affini, collegati o, comunque connessi al proprio;

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alle competenze del consorzio stesso quali :

1. La conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche, agricole, turistiche e ambientali ;
2. la tutela e manutenzione di aree a verde, a finalità ecologiche, naturalistiche, turistiche e ricreative ;
3. La coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco ;
4. Lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli ;
5. La coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali ;
6. La tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico di terreni e corsi d'acqua, anche mediante l'esecuzione di opere e lavori di sistemazione idraulico-forestali con tecniche di bioingegneria;
7. La gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva ;
8. La formazione tecnico-professionale di giovani e addetti del settore agro-silvo-pastorale, del comparto turistico-sportivo e della manutenzione territoriale;
9. La ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche ;
10. la gestione di iniziative, strutture e impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero ;

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare, assumere mutui e prestare garanzie in genere, anche a favore di terzi, soci o non soci.

Il Consorzio è soggetto di diritto privato e non ha finalità di lucro.

Art. 3

(Soci)

Possono far parte del Consorzio i soggetti privati, singoli o associati, le Comunioni familiari, le Comunanze, le Partecipanze, le Università agrarie, gli Enti locali, gli Enti pubblici, gli Enti morali ed altre Associazioni agrarie comunque denominate in quanto proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali.

Possono farne altresì parte le Imprese di utilizzazioni forestali, le Imprese di prima lavorazione del legno, le Imprese cooperative per l'esecuzione dei lavori agricoli, le Società cooperative e consortili, ed altre Imprese, Associazioni o Enti aventi finalità attinenti a quelle del Consorzio indicate all'art. 2.

L'adesione al Consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio, con dichiarazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza iniziale o di quelle successive quinquennali; la mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento dell'adesione al Consorzio.

L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto, e delle delibere della Commissione amministratrice e dell'Assemblea consorziale prese in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 4

(Gestione dei patrimoni dei soci)

Il Consorzio redige bilanci e tiene gestioni separate dei patrimoni agro-silvo-pastorali affidati in gestione dai soci.

La partecipazione dei soci proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali affidati in gestione alle spese ordinarie e straordinarie del Consorzio è stabilita, in proporzione ai rispettivi patrimoni predetti, sulla base dei seguenti parametri, così come i consorziati non proprietari di terreni corrisponderanno invece una contribuzione determinata sulla base dei seguenti parametri:

- il 50% (cinquanta per cento) delle suddette spese ordinarie e straordinarie del Consorzio verrà suddiviso tra i soci proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali affidati in gestione, in proporzione al valore dei predetti rispettivi patrimoni affidati in gestione al Consorzio stesso, valore da determinarsi dall'Assemblea consorziale in base alla composizione dei singoli patrimoni stessi (superficie dei terreni, coltura praticata, capi di bestiame posseduti, ecc.);

- il 5% (cinque per cento) delle predette spese ordinarie e straordinarie del Consorzio verrà ripartito tra i Consorziati non proprietari di terreni, in parti uguali tra loro (con esclusione della Comunità Montana Alta Valtellina);

- il residuo 45% (quarantacinque per cento) delle suddette spese ordinarie e straordinarie del Consorzio graverà invece sulla Comunità Montana Alta Valtellina.

Le quote ordinarie di partecipazione dei singoli consorziati al Consorzio sono determinate dall'Assemblea consorziale alla stregua dei parametri sopra indicati.

Art. 5

(Recesso, esclusione dei soci)

Il recesso del socio è ammesso solo dopo il primo decennio o dopo i successivi quinquenni di adesione, secondo le modalità stabilite all'art. 3.

L'esclusione del socio è deliberata dalla Commissione amministratrice per violazione delle disposizioni dello Statuto e del regolamento, per l'inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali e per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio.

Nei casi di recesso e di esclusione, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Art. 6

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a - l'Assemblea consorziale;
- b - la Commissione amministratrice;
- c - il Presidente del Consorzio;
- d - il Collegio dei Revisori dei conti.

La prima Commissione amministratrice, il primo Presidente, il primo Vice-Presidente del Consorzio ed il primo Collegio dei Revisori dei conti, possono essere nominati dai soci fondatori in sede di atto costitutivo del Consorzio, e durano in carica per il tempo ivi stabilito.

Art. 7

(Assemblea consorziale. Modalità di voto)

Fanno parte dell'Assemblea Consorziale con elettorato attivo e passivo tutti gli associati, o i loro rappresentanti legali, non inadempienti agli obblighi statutari.

Ogni componente l'Assemblea consorziale ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla sua quota di partecipazione al Consorzio, quale determinata ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita ad altro socio con atto scritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le riunioni in prima convocazione sono valide con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno ad un'ora di distanza da questa, le deliberazioni saranno valide con la presenza di almeno la metà dei componenti l'Assemblea.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati alle adunanze.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti di tutti i soci del Consorzio stesso.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente del Consorzio stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente del consorzio stesso, o, in mancanza, dal membro della Commissione amministratrice più anziano d'età presente in assemblea; in difetto di membri della Commissione amministratrice, spetta all'Assemblea di eleggere il proprio presidente.

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea per la redazione del verbale stesso.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea potranno essere svolte da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

Spetta al Presidente della Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea consorziale viene convocata, almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei criteri di riparto e della misura della partecipazione dei soci alle entrate ed alle spese del Consorzio, presso la sede sociale o altrove purché in Provincia di Sondrio, a cura della Commissione amministratrice, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione stessa, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa; in quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni da quello in cui è pervenuta alla Commissione amministratrice la relativa richiesta.

L'Assemblea totalitaria è validamente costituita anche in difetto di formale convocazione.

Art. 8

(Funzioni dell'Assemblea consorziale)

L'Assemblea provvede a:

- a)- approvare i bilanci preventivi ed il conto consuntivo, e stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del Consorzio;
- b)- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
- c)- eleggere i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- d) approvare i criteri di riparto e la misura della partecipazione diretta alle entrate ed alle spese del Consorzio;
- e)- deliberare l'ammissione di nuovi soci al Consorzio, su proposta della Commissione amministratrice;
- f)- deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dalla Commissione amministratrice, nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea dalla legge, dallo Statuto, o dal Regolamento di esecuzione.

Art. 9

(Commissione amministratrice)

La Commissione amministratrice si compone del Presidente del Consorzio e di tanti membri quanti sono i soci, designati dai competenti organi esecutivi di ciascun associato, con le limitazioni previste a successivi commi.

Le Comunioni familiari, le Comunanze, le Partecipanze, le Università agrarie, e le altre Associazioni agrarie comunque denominate, la cui sede ricada nello stesso Comune, potranno avere un solo rappresentante comune nella Commissione amministratrice.

La stessa limitazione si applica anche ai Consorzi fra privati la cui sede legale ricada nello stesso Comune.

I soci indicati al secondo comma dell'articolo 3 saranno parimenti rappresentati nella Commissione Amministratrice da un solo membro comune.

Ogni membro della Commissione Amministratrice dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; i membri della Commissione possono essere anche non soci. Nel caso di rinnovo dell'Organo Direttivo di un Ente Socio, prima della scadenza del quinto anno, si ha l'automatica decadenza del membro designato nella Commissione Amministratrice.

La perdita della qualità di socio per recesso od esclusione, come previsto dall'art. 5, comporta di diritto la decadenza del membro designato nella Commissione Amministratrice, con effetto dalla data di adozione della relativa deliberazione di esclusione da parte della stessa Commissione Amministratrice o, in caso di recesso, dalla data della scadenza decennale o quinquennale di operatività del recesso.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Direttore Tecnico o da altro personale all'uopo incaricato.

La Commissione Amministratrice si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Provincia di Sondrio, previa convocazione da farsi a mezzo lettera raccomandata spedita a tutti i componenti della Commissione stessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o, in caso di particolare urgenza, a mezzo telegramma spedito almeno due giorni prima, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, ogni qualvolta il Presidente del Consorzio (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente) lo ritenga comunque opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da discutere, da parte di almeno due membri in carica.

In assenza di formale convocazione, la Commissione è validamente costituita in forma totalitaria con la presenza di tutti i suoi componenti in carica.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o, in difetto, dal membro più anziano d'età presente; il Presidente della riunione è assistito per la redazione del verbale della seduta dal Direttore Tecnico, o, in mancanza, da un altro Segretario anche non socio o membro della Commissione designato dagli intervenuti; il verbale della riunione dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e da colui che svolge le funzioni di Segretario. La Commissione amministratrice delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di colui che presiede la riunione.

Art. 10

(Funzioni della Commissione Amministratrice)

La Commissione amministratrice è investita dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio; essa può pertanto compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono deferiti alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

In particolare alla Commissione amministratrice spetta :

- a)- nominare il Direttore Tecnico
- b)- predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea consorziale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini stabiliti dall'articolo 18, e redigere la situazione patrimoniale da depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2615 bis Codice civile;
- c)- determinare la misura del contributo annuale a carico dei soci e della eventuale quota di adesione iniziale;
- d)- formulare proposte all'Assemblea in materia d'indirizzo generale, di criteri di riparto, di programmi d'intervento ed ammissione di nuovi soci.

Art. 11

(Presidente del Consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ai sensi dell'art. 2613 Cod. Civ., spettano al Presidente del Consorzio, e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di cessazione e di revocazione, nonchè procuratori speciali ad negotia per determinati atti.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea consorziale e della Commissione amministratrice e presiede le riunioni dell'Assemblea consorziale e della Commissione amministratrice.

Il Presidente, scelto anche tra persone diverse dai soci o rappresentanti dei soci, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Vice-Presidente è nominato tra i membri della Commissione amministratrice.

Art. 12

(Indennità. Rimborso spese)

Al Presidente del Consorzio compete, per lo svolgimento delle sue funzioni, un'indennità di carica, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Ai membri della Commissione amministratrice ed al Vice Presidente è corrisposto un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese dipendenti dallo svolgimento delle attività consortili.

Art. 13

(Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi, uno dei quali scelto fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti, e di due supplenti, eletti dall'Assemblea consorziale anche tra i non soci.

I Revisori durano in carica tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori dei conti spetta il controllo, la verifica, e la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del Consorzio.

Art. 14

(Direttore tecnico)

Il Direttore tecnico viene nominato dalla Commissione amministratrice; egli deve avere conseguito la laurea in Scienze forestali o equipollente, oltre all'abilitazione all'esercizio della professione.

Il Direttore tecnico dirige il personale del Consorzio e dà esecuzione agli atti degli organi consortili, svolge inoltre le funzioni di Segretario della Commissione amministratrice ed è incaricato della tenuta dei libri e dei registri del Consorzio. Dovranno in ogni caso essere tenuti il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea consorziale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed il libro degli associati.

Art. 15

(Fondo consortile)

Il fondo consortile è costituito dalle seguenti entrate patrimoniali e dai beni con esse acquisiti:

- a)- quote ordinarie di iscrizione iniziale e di associazione annuale dei soci ed eventuali quote straordinarie corrisposte dagli stessi in conto capitale;
- b)- importo delle penalità versate dai soci inadempienti;
- c)- contributi concessi dalla C.E.E., dallo Stato, Regione, Enti locali, Enti pubblici e privati;
- d)- proventi derivanti da attività prestate a favore di terzi;
- e)- ogni altra eventuale entrata patrimoniale del Consorzio.

Per la durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, ai sensi dell'art. 2614 Codice Civile. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che hanno la rappresentanza, i terzi possono fare valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.

In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati, il debito dell'insolvente si ripartisce in proporzione delle quote. La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al Consorzio è regolata dalle norme sul mandato. La Commissione amministratrice, nei casi di indifferibilità ed urgenza, potrà deliberare incrementi od integrazioni delle quote di contribuzione ordinaria dei soci per comprovate esigenze connesse al conseguimento degli scopi consortili.

Art. 16

(Strutture operative)

Il Consorzio, con deliberazione della Commissione amministratrice, potrà istituire presso la sede sociale o altrove, come previsto dall'art. 1, un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, ai sensi dell'art. 2612 Codice Civile, e dotarsi di strutture e supporti operativi; potrà inoltre assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività consortili oppure impiegare nelle attività consortili personale messo a disposizione dagli associati.

Art. 17

(Investimenti)

Gli oneri relativi agli investimenti, per la parte non coperta da finanziamento pubblico, sono posti a carico del socio proprietario dei beni sui quali sono stati realizzati gli interventi.

Per la realizzazione degli interventi è sempre necessario il preventivo consenso scritto del proprietario dei terreni sui quali sono previsti gli interventi stessi o il voto favorevole espresso dal rappresentante del socio interessato.

I beni sui quali sono stati realizzati gli interventi saranno utilizzati, senza onere alcuno, dal Consorzio sino a

quando tali beni parteciperanno alla gestione associata.

Gli interventi anche immobiliari realizzati dal Consorzio nell'ambito della gestione associata, sono acquisiti al patrimonio del proprietario del terreno interessato dall'investimento.

Art. 18

(Esercizio sociale. Bilancio)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, la Commissione amministratrice provvede alla redazione della situazione patrimoniale del Consorzio, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, ed al suo deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2615 bis Codice Civile .

Per i successivi adempimenti dell'Assemblea consorziale, entro il 31 ottobre la Commissione amministratrice predisporre il Bilancio preventivo ed il programma degli investimenti per l'esercizio successivo. Alla fine di ogni esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, la Commissione amministratrice provvede alla redazione del Bilancio consuntivo e dei conti separati relativi ai singoli consorziati. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Commissione amministratrice dovrà inviare ai singoli consorziati il Conto consuntivo ed i relativi conti delle gestioni separate. La Commissione amministratrice delibera la destinazione di eventuali sopravvenienze attive ed il ripiano delle poste passive. Analoghi provvedimenti sono assunti in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 19

(Regolamenti)

L'Assemblea consorziale deve deliberare, entro un anno dalla costituzione del Consorzio e con la maggioranza di due terzi dei soci, il regolamento di esecuzione del presente Statuto, predisposto dalla Commissione amministratrice e disciplinante in dettaglio il contratto di Consorzio, per quanto non previsto dalla legge o dal presente Statuto, con particolare riferimento agli obblighi dei consorziati ed alle sanzioni pecuniarie per il loro inadempimento, nonché ad eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati.

I regolamenti interni di disciplina dell'attività ordinaria del Consorzio sono approvati dalla Commissione amministratrice.

Art. 20

(Scioglimento e liquidazione)

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate all'art. 2611 del Codice Civile. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea consorziale delibera i termini e le modalità per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e adotta i provvedimenti necessari in ordine alla eventuale ricorrenza di sopravvenienze attive o passive, deliberando in particolare sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 21

(Clausola compromissoria)

La risoluzione di eventuali controversie tra i soci e tra questi ed il Consorzio, in materia di applicazione ed interpretazione del presente statuto, è demandata ad un arbitro nominato di comune accordo tra le parti, o in difetto, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri due dei quali designati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai due arbitri stessi, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

L'arbitro o il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente e senza formalità di procedure, salvo il principio del contraddittorio. Il lodo arbitrale ha immediata efficacia obbligatoria fra le parti.

Art. 22

(Altre norme)

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, del relativo regolamento di esecuzione, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi consortili in conformità alla legge, al presente statuto ed ai regolamenti predetti. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del Codice Civile, vigenti in materia di consorzi.

Art. 23

(Personalità giuridica)

Il Consorzio, su corrispondente deliberazione dell'Assemblea consortile, potrà richiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, anche quale Consorzio di miglioramento fondiario di cui all'art. 863 Codice Civile.